# PROVINCIA DI VICENZA

*Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243*

## DETERMINAZIONE N° 822 DEL 15/07/2020

**Settore URBANISTICA**

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 2020/0079 - PRATICA N.02339320240-18112019-1641 - SUAP 5823 - PERMESSO DI COSTRUIRE PER LA REALIZZAZIONE DI UN ALLOGGIO BIFAMILIARE – COMUNE DI SOSSANO RICHIEDENTE: BETTINI SRL**

**IL DIRIGENTE**

VISTA la nota pervenuta in data 25/02/2020 prot. n. 9016 con la quale è stata trasmessa la richiesta della ditta BETTINI SRL finalizzata ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per interventi relativi alla modifica dello stato dei luoghi in zona soggetta a vincolo paesaggistico secondo la documentazione allegata alla citata istanza da eseguirsi presso l'immobile sito in Comune di SOSSANO, VIA MICHELANGELO SNC, Foglio 6 mappale 1177, 1181;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge 241/1990, prot. n. 16633 del 20/04/2020;

CONSIDERATO che l'ambito oggetto dell'intervento ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della Parte III, Titolo I del D. Lgs. n. 42/04;

ESAMINATO il progetto e ritenuto che l'intervento sia rispettoso del vincolo suddetto, persegua il fine della tutela dei valori paesaggistici e non alteri le caratteristiche dei luoghi in modo tale da modificare negativamente gli aspetti peculiari della zona che hanno portato all'istituzione del vincolo;

VISTO il parere espresso dalla Commissione locale per il paesaggio nella seduta del 09/04/2020;

VISTA la Relazione Tecnica Illustrativa contenente la proposta di accoglimento dell'istanza, redatta in ottemperanza all'art. 146 c. 7 del D.Lgs. n. 42 del 2004, trasmessa alla competente Soprintendenza unitamente ad una copia del progetto con nota n. 16633 del 20/04/2020 e ricevuta in data 20/04/2020;

CONSIDERATO che entro i termini prescritti dal comma 9 dell'art. 146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 la competente Soprintendenza non si è espressa in merito;

VISTO l’art. 146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;

VISTO l'art. 45 sexies della LR 23.04.2004, n. 11;

VISTI gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che con Decreto Presidenziale n. 28 del 24/02/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 e il Piano delle Performance anni 2020/2021;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 03/02/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022.

**DETERMINA**

1. Il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 comma 9 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, relativa agli interventi previsti dal progetto come descritto dagli elaborati grafici allegati alla pratica SUAP protocollo n. 1641 del 18/11/2019, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. L’invio della presente autorizzazione alla Regione Veneto – Direzione Urbanistica e Paesaggio e al Comune di SOSSANO.
3. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
4. Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

**PRECISA CHE**

- 
- Il presente atto costituisce esclusivamente autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e non dà titolo alcuno alla esecuzione degli interventi.
- Restano fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi.
- Restano altresì fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi, necessari ai fini della legittima esecuzione degli interventi in argomento.
- Gli interventi previsti dovranno essere realizzati in conformità alle seguenti prescrizioni dettate dalla competente Soprintendenza o contenute nella Relazione Tecnica Illustrativa: **Si ritene l'intervento ammissibile alla condizione che per la recinzione e la sistemazione esterna dell'area venga presentata apposita istanza di autorizzazione paesaggistica.**
- Ai sensi dell’art. 146 comma 4 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, il presente provvedimento è efficace per un periodo di 5 anni. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.
- Il procedimento potrebbe non rispettare il termine assegnato dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013), considerata la continua attribuzione alla Provincia, da parte della Regione Veneto, di deleghe in materia di autorizzazioni paesaggistiche, e la carenza di personale preposto a seguire i procedimenti in materia di paesaggio, come da nota prot. prov.le n. 58100 del 06/11/2019;
- Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della

Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, da parte di qualsiasi soggetto pubblico o privato ne abbia interesse;

- Ai sensi dell'art. 15 DPR 642/1972, è stato assolto il pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00, numero identificativo 01180398574591.

Vicenza, 15/07/2020

**Sottoscritta dal Dirigente**
**(BAVARESCO ROBERTO)**
**con firma digitale**

---

*Responsabile del Procedimento: Arch. Chiara Zorzan*